

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 1013 II Legislatura

P R O V I N C I A D I B A R I

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BARI
A NORMA DELL'ART. 54 DELLO STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA

"ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE PER LA SPERIMENTAZIONE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA CON DELEGA
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE SINGOLE O ASSO-
CIATE!"



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge regionale - istitutiva del Servizio regionale per la sperimentazione della formazione professionale per l'industria, con delega delle funzioni amministrative alle Province singole o associate - che il Consiglio Provinciale di Bari, a norma dell'art.54 dello Statuto della Regione Puglia, ha deliberato di presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale Pugliese, con provvedimento n.587 nella seduta del 28/11/79, consta di n.11 articoli e di una norma finale.

L'art.1 prevede l'istituzione del "Servizio Regionale per la sperimentazione della formazione professionale nell'industria" delegandone le funzioni amministrative alle Province singole o associate.

Al Servizio regionale, che ha sede in Bari, sono trasferiti i beni e le strutture del CIAPI, con specifica destinazione al Centro provinciale di Bari.

L'art.2 prevede l'inquadramento del personale CIAPI nel ruolo regionale.

L'art.3, nel precisare che spetta alla Regione predisporre ed approvare i piani della formazione professionale, la cui attuazione e sperimentazione è demandata ai Centri provinciali, elenca i compiti del Servizio stesso.

Gli artt. 4 e 5 prevedono la istituzione, la composizione ed i compiti della Consulta per la programmazione e pianificazione del Servizio regionale.

Gli artt. 6, 7 ed 8 disciplinano l'inquadramento del personale CIAPI nella fase di prima applicazione.

L'art.9 tratta dell'onere finanziario connesso all'applicazione della legge, con le modalità di assegnazione delle somme agli Enti delegati.

L'art.11 prevede per il CNOS di Lecce - l'equivalente del CIAPI di Bari - il passaggio al Servizio Regionale-Centro Provinciale di Lecce, allorchè verrà a scadere la convenzione in atto.

2.-

La norma finale tratta in particolare dello scioglimento anticipato del CIAPI, precisando che gli Organi regionali adotteranno i necessari provvedimenti per l'acquisizione al patrimonio regionale dei beni mobili ed immobili già del CIAPI.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BARI

A NORMA DELL'ART. 54 DELLO STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE PER LA SPERIMENTAZIONE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA CON DELEGA
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE SINGOLE O

ASSOCIATE _

Scioglimento anticipato del C.I.A.P.I. di Bari e trasferimento
dei beni e del personale.

Art. 1

La Regione Puglia, allo scopo di meglio realizzare le iniziative e le finalità della Legge Regionale n. 54/78 istituisce il "Servizio Regionale per la Sperimentazione della Formazione Professionale nell'Industria" le cui funzioni amministrative sono delegate alle Province singole o associate.

Il Servizio Regionale, con sede centrale in Bari, è articolato in ambiti territoriali provinciali.

I beni e le strutture del CIAPI - Centro Interaziendale per l'Addestramento Professionale nell'Industria - con sede legale in Bari, trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Puglia con delibera CIPE del 12.12.1972 - sono trasferiti al Servizio Regionale - Centro Provinciale di Bari-.

Il Servizio si avvarrà nella fase di avvio dei beni e delle strutture di cui alle norme finali.

Art. 2

Il personale già in servizio presso il CIAPI viene inquadro ai sensi della presente Legge, con le modalità di cui al successivo art. 6, nel ruolo unico regionale ed è assegnato al "Servizio Regionale per la Sperimentazione della Formazione Professionale nell'Industria" e ne costituisce la dotazione provvisoria fino alla definizione dell'organico permanente dell'intero Servizio, unitamente al personale della gestione diretta della Regione di cui alla Legge 54/1978.

In attesa della Legge sul nuovo ordinamento degli Uffici Regionali, il Direttore del CIAPI assume le funzioni di Coordinatore del SRSFPI con attribuzioni, in attesa di regolamento, corrispondenti a quelle dei Coordinatori Regionali di Settore, e le funzioni di Direzione del Centro di Bari.

./.

La Giunta Regionale é impegnata comunque a garantire, rispetto ad eventuali mobilità, la dotazione organica del Servizio.

Art. 3

Il "Servizio Regionale per la Sperimentazione della Formazione Professionale nell'Industria" é lo strumento principale della Regione Puglia per l'attuazione degli interventi specifici di cui all'art. 2 e, per la predisposizione degli ordinamenti didattici, di cui all'art. 3 della legge regionale 54/78.

A tal fine la Regione predispone ed approva i piani, la cui attuazione e sperimentazione é demandata ai Centri provinciali.

Al Servizio, in attuazione dei piani di cui al precedente comma, sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) definire e sperimentare i programmi formativi e le metodologie didattiche per i corsi di formazione professionale del settore industria da avviare nei centri delegati o convenzionati;
- b) elaborare, definire e sperimentare i programmi formativi e le metodologie didattiche per ogni nuova qualifica da attivare sia nei centri dell'attività delegata che convenzionata;
- c) progettare e realizzare attività formative in attuazione degli interventi di cui alle leggi dello Stato 285/1977 e 675/1977; e successive modificazioni;
- d) realizzare corsi di formazione professionale per cittadini stranieri, ai sensi e con le norme nazionali ed internazionali;
- e) realizzare le attività di formazione professionale di cui alle lettere a,b,c,d,f,n, dell'art.2 della legge 54/78, ivi comprese le attività richieste da aziende pubbliche o private, Enti economici e comunque ogni altra attività formativa finanziaria

Cont. art. 3

- ria dal Fondo Sociale Europeo;
- f) realizzare attività di formazione professionale di alta qualificazione e di specializzazione;
 - g) realizzare attività di ricerca e progettazione, in riferimento a quanto previsto negli artt. 6, 7 ed 8 della legge regionale 54/78, in ordine alla pianificazione e progettazione delle attività di formazione professionale ed alla elaborazione di progetti da inoltrare per il finanziamento, al Fondo Sociale Europeo ed altri organismi nazionali e sovranazionali;
 - h) realizzare operazioni di aggiornamento e/o riconversione degli operatori dei centri di formazione professionale delegati e convenzionati operanti sul territorio regionale nel settore dell'industria, anche attraverso fasi di affiancamento in attività;
 - i) fornire assistenza tecnica, didattica ed operativa per l'attuazione piena di quanto previsto agli artt. 9 e 17 della legge regionale 54/78;
 - l) fornire, ai centri dell'attività delegata, assistenza per interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature;
 - m) coordinare comunque progetti di formazione professionale di ampia portata, anche non realizzabili interamente presso le proprie strutture.

Art. 4

Presso la Regione é istituita una Consulta per la programmazione e la pianificazione del S.R.S.F.P.I. così composta:

- a) Assessore regionale alla Programmazione o suo delegato;
- b) 5 esperti di formazione, eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato;
- c) 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale, designati dalle segreterie regionali;

Cont. art. 4

- d) 3 rappresentanti degli imprenditori del settore industria designati rispettivamente dalla Federazione Regionale degli Industriali, dell'Intersind e della Confapi;
- e) i 5 Assessori Provinciali delegati alla Formazione Professionale;
- f) Ispettore scolastico regionale o suo delegato;
- g) il Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro, o suo delegato;
- h) il Coordinatore del Servizio, con funzioni di Segretario.

La Consulta é presieduta dall'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione ed elegge al suo interno un Vice-Presidente fra i membri di cui alle lettere b) ed e) del presente articolo.

La Consulta é nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica due anni.

Le sedute della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 5

La Consulta:

- formula il programma poliennale o annuale delle attività del Servizio con l'indicazione della relativa spesa;
- vigila che l'attività dei Centri Provinciali del Servizio risponda ai programmi approvati dalla Regione.

In fase di prima applicazione della presente legge, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il CIAPI é inquadrato, a domanda, nel ruolo unico del personale regionale, a far data dal 1° gennaio 1980.

La domanda di inquadramento deve essere indirizzata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applicano le norme contenute nei titoli VI, VII, VIII, IX, X, nonché negli articoli 92 e 97 della legge regionale 18/1974.

Il livello funzionale e retributivo di inquadramento del personale di cui al presente articolo é quello risultante dall'allegato 1) annesso alla presente legge.

Per effetto dell'inquadramento di detto personale la dotazione organico del ruolo regionale fissata nella tabella A della legge regionale 18/74 viene modificata ed aumentata di 129 unità, con la consistenza per livello indicata nell'allegato 1.

Art. 7

Ai dipendenti inquadrati nel ruolo unico del personale Regionale ai sensi della presente legge, é riconosciuta, agli effetti del trattamento economico, una anzianità per il servizio prestato presso il CIAPI pari al:

- 100% se prestato nella carriera corrispondente alla fascia di inquadramento;
- 75% se prestato nella carriera immediatamente inferiore;
- 50% se prestato in altre carriere, non di ruolo e comunque prestato.

Cont. art. 7

Qualora, dopo la ricostruzione della carriera effettuata con i criteri indicati al 1° comma del presente articolo ed ai sensi dell'art. 92 della legge regionale 18/74, il trattamento economico in godimento presso il CIAPI risulti superiore a quello spettante in base all'inquadramento nel ruolo regionale, la differenza viene conservata quale "assegno ad personam", pensionabile, riassorbibile in sede di successivi aumenti di stipendio e con le modalità di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970 n. 1139.

Art. 8

Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, il personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della presente legge, è iscritto rispettivamente alla C.P.D.E.L., I.N.A.D.E.L. ed E.N.P.D.E.P., dalla data di decorrenza all'inquadramento.

E' fatto salvo, comunque, il diritto del dipendente di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Al personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della presente legge si applicano le norme contenute nella legge 7.2.1979 n. 29.

Art. 9

L'onere per l'attuazione della presente legge farà carico:

- a) al capitolo
per l'importo di £.
per quanto riguarda le spese del personale, a partire dallo
esercizio 1978;
- b) al capitolo di nuova istituzione "Spese per il funzionamento
del Servizio Regionale per la Sperimentazione della Formazio
ne Professionale" per l'importo di £.
per quanto riguarda le spese di attività e di funzionamento,
a partire dall'esercizio 1980;
- c) le somme di cui ai precedenti cap. a) e b) saranno rimesse
agli Enti delegati di cui all'art. 1 in quattro rate trime
strali anticipate.

Art. 10

Il Presidente della Regione o l'Assessore competente da lui
delegato provvederà all'esecuzione della presente legge.

Art. 11

Alla scadenza della convenzione tra la Regione Puglia ed
il CNOS, per la gestione del centro polivalente di F.P. de Lec
ce, la Giunta Regionale trasferisce (con le stesse procedure
previste dalla presente legge per il CIAPI) tutte le strutture
dello stesso Centro polivalente al S.R.S.F.P.I. - Centro pro
vinciale di Lecce.

./.

NORME FINALI

In virtù dei poteri che derivano alla Regione dallo Statuto dell'Associazione C.I.A.P.I., il Presidente della Giunta Regionale é delegato a manifestare in sede di Assemblea dei Soci la volontà della Regione di sciogliere anticipatamente l'Associazione, operando in maniera che l'Assemblea ap provi tale scioglimento anticipato.

La Giunta ed il Consiglio Regionali adotteranno i provvedimenti amministrativi e legislativi necessari per l'acquisizione al patrimonio regionale dei beni mobili ed immobili messi dalla Cassa per il Mezzogiorno a disposizione del CIAPI, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi della delibera CIPE del 12.12.1972, nonché quelli di proprietà dell'Associazione CIAPI alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmissione alla V Commissione Consiliare permanente il _____